

COMUNE DI BORETTO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL DECORO E VERDE URBANO

Approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 01/08/2007
con immediata esecutività

PREMESSE

Ritenuto opportuno salvaguardare il patrimonio verde, gli arredi, le pavimentazioni, i manufatti, nonché tutte le attrezzature presenti, nei parchi pubblici che potrebbero ricevere danno dal transito incontrollato di veicoli di varia natura;

Considerata la necessità di instaurare norme comportamentali all'interno dei parchi e giardini pubblici al fine di tutelare la sicurezza di coloro che ivi passeggiano, giocano, sostano con particolare riguardo alle zone riservate ai bambini;

Valutata l'opportunità di tutelare le aiuole, site all'interno del territorio comunale dal deposito, anche temporaneo di biciclette, ciclomotori ed altri veicoli;

Ritenuto altresì di disciplinare l'uso delle aree a verde pubblico, da parte di privati che richiedono la possibilità di usufruire delle stesse per la tenuta di piccoli rinfreschi privati, legati a ricorrenze quali il festeggiamento di compleanni, battesimi ed eventi simili di dimensioni e durata limitati.

ART. 1 – CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

1. All'interno delle aree adibite a verde pubblico, è vietato transitare e sostare con veicoli a motore, fatta eccezione per i mezzi di soccorso, comunali, di manutenzione, forze di polizia, portatori di handicap (purché muniti dell'apposita autorizzazione prevista dall'art.181 del CdS), dei mezzi adibiti a rifornimento degli esercizi, eventualmente posti in essere, per il tempo strettamente necessario alle operazioni.
2. Per i mezzi di servizio di portatori di handicap o delle ditte adibite a rifornimento o manutenzione, l'autorizzazione è valida solo, per il sentiero, se previsto, strettamente adibito al transito di autoveicoli.
3. Per i mezzi al servizio dei portatori di handicap, la sosta si intende valida per le sole operazioni di trasporto del disabile.
4. Eccetto per i mezzi di soccorso e di polizia in emergenza, tutti i veicoli autorizzati al transito dovranno procedere a passo d'uomo prestando la massima attenzione, al fine di evitare situazioni di pericolo a pedoni o ciclisti.
5. I velocipedi potranno transitare solo sui sentieri pedonali o ciclabili, senza recare disturbo o intralcio ai pedoni, diversamente dovranno essere condotti a mano; in ogni caso dovranno sostare negli appositi spazi, qualora previsti.

6. E' ammessa la circolazione delle carrozzelle motorizzate a servizio disabili, purchè sia osservata una velocità di conduzione rispettosa delle persone, aiuole, alberi, arbusti.
7. E' vietato il deposito e/o l'ammasso di velocipedi e ciclomotori sulle aiuole, e a ridosso di alberi ed arbusti in modo tale da comprometterli.

ART. 2 - UTILIZZO DEI PARCHI COMUNALI, GIARDINI E VERDE PUBBLICO

1. Il presente articolo si applica a tutte le aree adibite a parco comunale, giardino e verde pubblico.
2. E' tassativamente vietato:
 - a) provocare lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici simili;
 - b) effettuare manifestazioni di carattere politico;
 - c) ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico;
 - d) introdurre animali;
 - e) eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare o minacciare in altro modo l'esistenza di alberi e arbusti o parti di essi, nonché danneggiare aree prative;
 - f) raccogliere ed asportare fiori, bulbi, radici, funghi, terriccio, muschio; sottrarre uova e nidiacei;
 - g) provocare danni a strutture ed infrastrutture;
 - h) inquinare terreno, corsi d'acqua, raccolte anche temporanee di acqua con qualsiasi mezzo;
 - i) abbandonare rifiuti di qualsiasi genere;
 - j) l'uso di mezzi a motore, ad esclusione dei mezzi autorizzati per interventi di manutenzione e di soccorso;
 - k) soddisfare bisogni corporali.

ART. 3 – ATTI VIETATI SU AREE DI USO PUBBLICO

1. E' tassativamente vietato:
 - a) abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali;
 - b) permettere ad un animale in proprio affidamento di molestare o ferire persone o altri animali;
 - c) provocare danni a strutture ed infrastrutture;
 - d) inquinare terreno, corsi d'acqua, raccolte anche temporanee di acqua con qualsiasi mezzo;
 - e) abbandonare rifiuti di qualsiasi genere compresi gli escrementi animali;
 - f) provocare rumori o schiamazzi;
 - g) soddisfare bisogni corporali.

2. Nell'espletamento della manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dell'Amministrazione comunale si rendono possibili le operazioni necessarie allo svolgimento della stessa, quali ad esempio: interventi di sistemazione o rimozione di alberi pericolosi, asporto di piante infestanti, uso di mezzi agricoli o speciali, esecuzione di trattamenti antiparassitari e altri interventi che si rendessero necessario al fine di salvaguardare la sicurezza collettiva e il patrimonio pubblico.

ART. 4 - UTILIZZO TEMPORANEO A SCOPO RICREATIVO DEI PARCHI DA PARTE DI PRIVATI

1. E' ammesso l'uso occasionale dei parchi pubblici da parte di privati per eventi ricreativi.
2. I privati che intendono usufruire dei parchi pubblici per gli scopi di cui al punto 1), dovranno inoltrare apposita domanda, almeno 20 giorni prima della tenuta dell'evento stesso specificando data, ora, luogo, l'entità della superficie prevalentemente occupata, il numero presunto di partecipanti, eventuali elementi di arredo depositati a proprio carico, e quant'altro dovesse rendersi necessario per l'emissione dell'autorizzazione a titolo gratuito.
3. Il Comune non è tenuto a fornire supporto alcuno (tavoli, sedie, illuminazione, personale, cestini porta rifiuti supplementari, ecc.), per la tenuta di tali eventi privati.
4. Sono a carico dei richiedenti tutte le spese e le operazioni inerenti al servizio, la pulizia dell'area ed il ripristino dei luoghi che dovrà avvenire obbligatoriamente al termine della manifestazione stessa (non è ammesso il rinvio al giorno seguente).
5. I rifiuti di qualsiasi genere, dovranno essere raccolti ed immessi nel contenitore stradale più vicino nel rispetto delle norme che regolano l'utilizzo degli stessi. Non è ammesso il deposito, anche se all'interno di sacchetti, dei rifiuti dentro o presso i cestini presenti nei parchi. Qualora non si provveda provvederà il Comune addebitando il costo delle operazione oltre alla sanzione prevista.
6. E' vietato accendere fuochi, nonché l'uso di bracieri, griglie e barbecue.
7. E' vietato l'uso di impianti stereofonici e amplificatori strumentali. L'utilizzo di tali apparecchiature è soggetto ad autorizzazione da richiedere preventivamente ai sensi della normativa in materia di inquinamento acustico.
8. Tutti gli eventi privati che si terranno in area pubblica non potranno in alcun modo escludere od ostacolare in qualsiasi modo l'utilizzo della stessa area, zona e relative strutture, ad altri cittadini.
9. Durante la tenuta degli eventi privati, rimangono valide tutte le norme vigenti, e le relative sanzioni, in materia di igiene del suolo e dell'abitato, circolazione, rumore, rifiuti, tutela del verde e degli arredi ecc.; resta in carico al privato la responsabilità per incidenti o danni provocati a persone, animali o cose.

10. In caso di lavori in corso, problemi di ordine pubblico, o sicurezza pubblica, il Comune non concederà l'autorizzazione o potrà porre delle limitazioni alla concessione delle aree menzionate per la tenuta di eventi privati;
11. Il Comune non concederà l'autorizzazione o potrà porre delle limitazioni alla concessione delle aree menzionate per la tenuta di eventi privati qualora ritenga l'area non idonea a quanto richiesto.
12. Il Comune potrà escludere interi parchi dall'utilizzo di cui al punto 1) per motivi di cui ai punti precedenti.
13. L'autorizzazione rilasciata dal Comune dovrà essere mostrata, a richiesta, agli addetti preposti ai controlli.
14. Tutte le richieste di autorizzazione inserite al presente articolo dovranno essere inoltrate presso l'Ufficio Segreteria.

ART. 5 – DIVIETO DI GIOCHI SUL SUOLO PUBBLICO

1. Sul suolo pubblico, adibito a transito sia di veicoli, che pedonale, è vietato giocare con oggetti e animali. In luogo pubblico, soggetto a pubblico passaggio, o esposto al pubblico è vietato praticare uno dei giochi proibiti individuati nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio Decreto n. 773 del 18/06/1931.
2. E' fatta salva la possibilità di deroga a tale divieto in occasione di intrattenimenti temporanei a carattere locale, e manifestazioni ludiche preventivamente autorizzate dall'autorità comunale.

ART. 6 – MANUTENZIONE PER IL DECORO, L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DELLE PERTINENZE

1. I proprietari di fabbricati, sono tenuti a mantenere gli stabili e le eventuali pertinenze in buono stato di conservazione.
2. I proprietari degli stabili presenti all'interno del perimetro del centro abitato devono provvedere alla periodica pulizia e alla decorosa manutenzione di facciate ed aggetti degli edifici, serrande, infissi e tende esterne, inferriate dei giardini e qualsiasi recinzione dei medesimi.
3. E' vietato lasciare in stato di fatiscenza vetrine, bacheche e tende da esterni, le quali dovranno essere pulite e mantenute in buono stato.
4. Nel caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione Comunale intima al proprietario di adempiere, mediante diffida, entro un congruo termine.

ART. 7 – MANUTENZIONE PER IL DECORO, L'IGIENE, LA SICUREZZA E LA TUTELA DEL VERDE PRIVATO

1. I proprietari o i conduttori di aree verdi in zone residenziali, commerciali e produttive di pertinenza dei fabbricati e non, sono tenuti periodicamente a sfalciare e mantenere tali aree allo scopo di garantire adeguate condizioni di igiene (prevenire la diffusione di animali portatori di malattie), sicurezza, visibilità degli accessi e incroci stradali, decoro anche nel rispetto di diritti di terzi.
2. I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà privata devono essere potate a cura dei proprietari o locatari ogni qualvolta si crei un pericolo o intralcio. Si ammettono sporgenze di rami con altezza superiore ai metri 2,70 al di sopra del marciapiede, e a m. 5,50 se sporgono sopra la carreggiata. I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura degli stessi soggetti.
3. Allo scopo di tutelare il patrimonio verde è fatto obbligo di prevenire, in base alla normativa vigente e all'art. 500 del Codice Penale, la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possano diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato. Gli interventi antiparassitari dovranno essere a basso impatto ambientale, consigliati dal Servizio Fitosanitario Regionale, preferibilmente con prodotti di tipo Biologico, per non compromettere la salubrità dell'aria e la salute delle persone.
4. Nel caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione Comunale intima al proprietario di adempiere, mediante diffida, entro un congruo termine.

ART. 8 – DIVIETO DI DETURPARE MONUMENTI E ALTRI BENI DI PUBBLICO INTERESSE

1. Tutti i cittadini sono tenuti al rispetto dei beni di proprietà pubblica ed in particolare dei beni aventi per la collettività un valore culturale, storico, artistico e religioso.
2. E' vietato deturpare, imbrattare in qualsiasi modo, manomettere i monumenti, i colonnati, le facciate degli edifici, danneggiare o lordare la pavimentazione stradale, inquinare le acque pubbliche di superficie e di falda, modificare o rendere illeggibili i cartelli segnaletici e le targhe con la denominazione delle strade o i numeri civici dei fabbricati, salire su cancelli, alberi, pali dell'illuminazione pubblica, scalare monumenti, utilizzare per affissioni non autorizzate qualsiasi bene di proprietà pubblica.
3. E' vietato manomettere o deturpare i luoghi destinati al culto e alla memoria dei defunti.
4. I visitatori devono astenersi dal compiere atti o assumere comportamenti che non siano consoni alla dignità dei luoghi.

ART. 9 – DISCIPLINA DELLA DISTRIBUZIONE DI VOLANTINI, OPUSCOLI E ALTRI OGGETTI SIMILI

1. A tutela del decoro del contesto urbano delle strade, nelle piazze, nei giardini nei parchi comunali, e in generale negli spazi pubblici o aperti al pubblico, sono vietati il lancio e la diffusione non regolata di volantini pubblicitari, opuscoli o altro materiale divulgativo.
2. Gli opuscoli, i volantini ed altri materiali simili divulgativi, sono distribuiti soltanto mediante consegna individuale a mano alle persone, o mediante diffusione con prelievo da appositi contenitori, la cui collocazione sul suolo pubblico è autorizzata dal Comune con specifici provvedimenti.
3. La libera distribuzione di volantini è comunque ammessa, previa comunicazione all'Ufficio competente, per motivi di pubblico interesse, in circostanze eccezionali e straordinarie, da parte di amministrazioni pubbliche, di enti pubblici o di soggetti gestori di pubblici servizi, al fine di effettuare comunicazioni urgenti o particolari, rivolte alla cittadinanza.
5. I soggetti che, nell'esercizio delle attività di distribuzione di materiale pubblicitario, violino le disposizioni di cui ai precedenti commi 1) e 2) con azioni comportanti la diffusione indiscriminata di opuscoli, volantini, ed altri simili materiali divulgativi, anche mediante collocazione degli stessi presso accessi ad abitazioni private ed esercizi pubblici, nonché con diffusione indiscriminata senza consegna individuale, sono puniti con sanzione amministrativa pecuniaria.
6. I soggetti committenti la distribuzione del materiale pubblicitario, mediante consegna di volantini, opuscoli e simili materiali divulgativi, vigilano affinché tali strumenti siano diffusi nel rispetto di quanto deciso nei precedenti commi 1) e 2). I medesimi sono considerati responsabili in solido delle violazioni commesse ai sensi dell'art.6 della legge n.689/81.

ART. 10 – DIVIETO DI SUONI E SCHIAMAZZI

1. E' vietato emettere canti, grida, schiamazzi, nonché diffondere musica mediante qualsiasi strumento senza autorizzazione, ove prevista, nelle vie e nelle piazze tanto nelle ore diurne che nelle ore notturne.

ART. 11 – SANZIONI

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento, che non rappresentino violazioni di norme di rango superiore e in ogni caso fatte salve le eventuali responsabilità penali in materia, sono sanzionate, ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 come modificato dall'art 16 della Legge n. 3/2003, in misura differenziata a seconda della gravità della violazione, e con le modalità e i principi procedurali previsti dalla Legge n. 689/81.

2. A scopo educativo, nel caso in cui le azioni contrarie al presente regolamento siano commesse da minorenni, è data facoltà al personale adibito ai controlli di richiedere il ripristino diretto dei luoghi. Naturalmente tale richiesta potrà essere effettuata solo con il consenso scritto dei genitori.

ART. 12 - IMPORTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

1. Per ogni singola violazione al presente Regolamento è prevista una Sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, oltre alle spese del procedimento, da pagare entro sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione del Processo Verbale.
2. Ad ogni violazione commessa, il responsabile della stessa, soggiace al ripristino dello stato dei luoghi, con le eventuali spese da sostenere totalmente a suo carico.(per i minori è previsto il consenso tramite sottoscrizione per accettazione di un genitore o di chi esercita la patria potestà).

ART. 13 - SANZIONI ACCESSORIE

1. L'applicazione delle sanzioni Amministrative Accessorie del sequestro e della confisca, quando previste, sono effettuate a norma della Legge N.689/81.

ART. 14 - PERSONALE ADIBITO AL CONTROLLO E ACCERTAMENTO

2. Fermo restando la competenza degli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria, a norma dell'art. 13 della Legge n. 689/81, sono adibiti al controllo:
 - a) Il Comando di Polizia Municipale, nonché il Personale dipendente del Comune, debitamente nominato e addestrato che rilevata la sanzione la inoltrerà al Comando di Polizia Municipale dal quale dovrà essere comunque coordinato, per i successivi provvedimenti.
 - b) Il personale volontario, in relazione alle convenzioni poste in essere allo scopo con l'Amministrazione, oltre a tutti gli altri pubblici ufficiali od organismi di Polizia che sono tenuti per Legge a farlo rispettare.

ART. 15 – DISPOSIZIONI FINALI

1. L'amministrazione comunale provvederà a dare adeguata divulgazione del presente regolamento alla cittadinanza.